

I l'Amministratore Delegato

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

c.a. Responsabile del procedimento
Dott. Roberto Gandiglio

Oggetto: Procedimento sanzionatorio di cui alla Delibera n. 64 del 31 luglio 2015 –
Osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli impegni:
posizione di RFI ed introduzione di “modifiche accessorie agli impegni”.

Con la Delibera n. 91 del 5 novembre 2015 codesta Autorità ha dichiarato ammissibili gli impegni formulati da RFI nell’ambito del procedimento sanzionatorio in oggetto ed ha successivamente proceduto, in data 9 novembre 2015, alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet, dando così avvio alla fase di “*market test*”.

Rispetto al *set* di impegni presentati da RFI sono pervenute, all’esito della fase di *market test*, osservazioni dalla sola Società Ferrovia Emilia Romagna Srl (FER), pubblicate sul sito internet dell’Autorità lo scorso 15 dicembre, relativamente alle proposte rimediali attinenti alle misure regolatorie nn. 1.6.4 e 3.6.1 della Delibera 70/2014.

In via del tutto incidentale preme rilevare come la Società FER, nella sua qualità di gestore di infrastruttura e quindi soggetto non direttamente coinvolto dalle tematiche oggetto del presente procedimento sanzionatorio, appare privo di uno specifico interesse a formulare osservazioni agli impegni proposti da RFI.

Pur tuttavia, indipendentemente dal concreto interesse del soggetto interveniente, la Scrivente ha inteso comunque valorizzare talune osservazioni pervenute dallo stesso, ritenendole meritevoli di accoglimento in ragione degli oggettivi miglioramenti che ne possono derivare rispetto agli impegni presentati da RFI nell’ambito del procedimento in oggetto.

Pertanto, tenuto comunque in debito conto le osservazioni ricevute nonché a seguito di ulteriori autonome valutazioni, questa Società intende presentare - ai sensi dell’art. 8



comma 7 del *Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori* dell'ART- alcune “modifiche accessorie agli impegni” volte ad affinare il contenuto delle misure rimediali originariamente proposte.

Per comodità di lettura, anche ai fini delle determinazioni di codesta Autorità in esito al procedimento di valutazione delle misure rimediali complessivamente proposte da RFI, nel presente documento si riporta il testo della presunta violazione contestata da codesta Autorità con indicazione in dettaglio delle integrazioni migliorative offerte.

Per la violazione riguardante la misura 11.6.1 resta invece fermo il contenuto degli impegni come descritto nella proposta RFI dichiarata ammissibile con la Delibera n. 91 del 5 novembre 2015.

VIOLAZIONE CONTESTATA

1.6.4 (*schema-tipo di accordo-quadro per Regioni, Province Autonome ed altri enti titolari dei servizi ferroviari di interesse non nazionale*) lett. g) - "indici di qualità del servizio reso dal Gestore della infrastruttura della rete ferroviaria (es. velocità commerciale garantita per traccia/tratta)": manca un sistema di monitoraggio degli indici di qualità concordati e di meccanismi idonei a garantirne il rispetto (es. penali); inoltre dall'articolo 2 comma 1 sub IV dello schema-tipo si evince che RFI non garantisce la velocità commerciale per traccia/tratta, dal momento che RFI non si ritiene vincolata alla stessa laddove si rendesse necessario adottare una diversa velocità commerciale per ottimizzare la capacità dell'infrastruttura

MODIFICA ACCESSORIALE

Con riferimento alla contestazione in parola RFI si è inizialmente impegnata ad inserire nello schema tipo degli Accordi Quadro (AQ) aventi ad oggetto servizi TPL un KPI relativo alla velocità commerciale media rispetto all'insieme delle relazioni rientranti nel programma di esercizio oggetto di AQ.

La società interveniente nella fase di *market test*, nel condividere l'introduzione del suddetto KPI, ha formulato osservazioni proponendo talune modifiche e/o integrazioni.

Al fine di venire per quanto possibile incontro alle esigenze manifestate da FER e confidando in un apprezzamento di codesta Autorità nell'economia complessiva del procedimento di valutazione degli impegni, la Scrivente formula le seguenti modifiche all'impegno originariamente proposto:

- eliminazione della percentuale di scostamento massimo nella fissazione della velocità commerciale media di riferimento indicata nell'AQ;



- rimodulazione della percentuale di scostamento tollerata in sede di verifica di raggiungimento del target KPI dal 5 al 2%.

VIOLAZIONE CONTESTATA

3.6.1. (Cronoprogramma degli investimenti per la riduzione dei casi di circolazione perturbata) - *"pubblicazione nel Prospetto informativo della rete, del cronoprogramma degli investimenti programmati nei successivi cinque anni volti a ridurre i casi di circolazione perturbata, in particolare nei nodi principali e sulle tratte in comune tra AV/AC e traffico convenzionale. La pubblicazione dovrà essere corredata da ogni informazione necessaria al fine di individuare l'ordine di priorità degli investimenti programmati ed i criteri utilizzati per determinarne il rispettivo ordine di priorità."* [...]

MODIFICA ACCESSORIA

Con riferimento alla suddetta violazione la proposta iniziale si è caratterizzata nel prevedere a carico di RFI l'impegno ad introdurre criteri funzionali a determinare l'ordine di priorità degli interventi, programmati nei successivi cinque anni, volti a ridurre i casi di circolazione perturbata.

Limitatamente al secondo bullet dell'elenco dei criteri fornito da RFI, FER rileva la necessità di integrarlo aggiungendo "la capacità disponibile e il suo grado di impegno". RFI ritiene che gli elementi integrativi proposti da FER sono già di fatto insiti nel criterio di individuazione delle priorità degli investimenti definito da RFI in quanto le possibili criticità connesse alla saturazione delle linee/impianti implicano il necessario raffronto tra traffico attuale/programmato e capacità disponibile.

Nondimeno, per completezza informativa la Scrivente procederà ad integrare il criterio in questione secondo la formulazione suggerita da FER.

VIOLAZIONE CONTESTATA

11.6.3 (*contratto tipo per il noleggio di locomotori per i servizi di manovra*): RFI si è limitata ad enunciare all'interno dello schema-tipo di contratto il principio prescritto dall'Autorità, senza tuttavia elaborare la procedura necessaria a renderlo effettivo e sviluppare le misure necessarie

MODIFICA ACCESSORIA

In merito alla procedura per l'assegnazione di locomotori negli impianti dove la manovra è svolta in autoproduzione, la cui stesura e pubblicazione è stata oggetto di originario impegno da parte di RFI e rispetto alla quale non è intervenuta alcuna osservazione in sede di *market test*, con la presente RFI intende apportare talune modifiche/integrazioni onde rendere la procedura medesima migliorativa e maggiormente coerente con il contesto regolamentare e fattuale di riferimento.



In particolare, le modifiche alla citata procedura -che per pronta lettura sono evidenziate nel documento in appendice 1 alla presente- riguardano:

- l'elenco dell'impianti in tabella da cui sono stati espunti quelli dove, in conformità a quanto prescritto dalla Delibera ART n.104/2015, il servizio di manovra non sarà più svolto in regime di autoproduzione;
- l'eliminazione della previsione inerente la durata dell'assegnazione dei locomotori all'IF in conseguenza delle modifiche intervenute in materia nello schema di contratto tipo;
- nuovi punti 3 e 4: sono state armonizzate le tempistiche di consegna all'impresa assegnataria rispettivamente della documentazione/manualistica del mezzo e della copia del contratto da sottoscrivere;
- nuovo punto n.5: gli adempimenti in capo ad RFI ed IF assegnataria riguardanti la registrazione dei veicoli sul RIN vengono posticipati ad un periodo non superiore a 10 gg dalla sottoscrizione del contratto di comodato in luogo dell'originaria previsione contrattuale che postulava tali adempimenti quali presupposto ai fini della sottoscrizione dello stesso. Detta modifica, la cui introduzione deriva da un più attento esame della normativa tecnica di settore, è finalizzata a rendere il processo negoziale di assegnazione dei locomotori coerente sotto il profilo soggettivo;
- nuovo punto n. 5 *bis*: quale condizione di utilizzabilità dei locomotori è stato specificato il duplice onere a carico della IF assegnataria *i)* di provvedere a rendere la comunicazione all'ANSF in materia di SGS e *ii)* di richiedere ed ottenere da RFI la relativa circolabilità (differentemente dall'originaria formulazione dove gli adempimenti erano richiesti prima della sottoscrizione);
- nuovo punto n. 7: in conseguenza degli adempimenti previsti nei nuovi punti 5 e 5 *bis* viene introdotto un “verbale di consegna” quale momento certificativo dell'assegnazione del mezzo all'IF sottoscrittrice del contratto.

In linea con le modifiche sopra riportate è stato conseguentemente emendato il relativo contratto tipo (segnatamente gli articoli 6.1 *bis*, 6.1 *ter*, 6.1 *quater*, 6.2, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1 e 10.1 *bis*) la cui nuova formulazione è riportata, anche in questo caso con le modifiche evidenziate, in appendice 2 alla presente.

Alla luce delle modifiche ivi introdotte nonchè di quanto complessivamente rappresentato nel corso dell'istruttoria, si ritiene che le misure rimediali proposte da RFI possano essere accolte in quanto idonee a rimuovere gli effetti delle presunte violazioni contestate da codesta Autorità consentendo una chiusura del procedimento



sanzionario in oggetto senza accertamento di alcuna infrazione, così come previsto all'art. 9 comma 4 del *Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori* di Vostra competenza

Distinti saluti.

Maurizio Gentile



Appendice 1

Procedura per l'assegnazione di locomotori di RFI negli impianti ove il servizio di manovra è svolto in autoproduzione

Premessa

La presente procedura ha lo scopo di regolare le modalità e tempistiche per l'assegnazione alle IF di locomotori di RFI negli impianti ove il servizio di manovra è svolto in autoproduzione secondo i criteri definiti alla misura 11.6.3 della Delibera n.70/2014 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Nella seguente tabella sono riportati gli impianti ove il servizio di manovra, erogato sino al dicembre 2013 da RFI, è espletabile da una o più IF in autoproduzione, con l'indicazione –per ciascuno di essi- della tipologia, nonché del numero dei locomotori determinato in base ai volumi di traffico.

Tabella 1

| Impianto | N. | tipo Locomotive |
|--|-----|-----------------|
| Novara Boschetto | 2+3 | D 145 + D245 |
| Lecco Maggianico | 2 | D245 |
| Milano SM (fascio Segrate) | 2 | D245 |
| Milano SM (terminal FS Logistica) | 3 | D245 |
| Gallarate (Terminal Ambrogio) | 2 | D245 |
| Verona Quadrante Europa | 4 | D145 |
| Verona Porta Vescovo | 1 | D245 |
| Verona Porta Nuova Scalo | 1 | D245 |
| Padova Interporto | 3 | D145 |
| Piacenza | ± | D145 |
| Ravenna | 2+2 | D145 + D255 |
| Bari Lamasinata | 3 | D245 |
| Bologna Interporto | 3 | D145 |
| Livorno Calambrone | ± | D245 |
| Nodo di La Spezia (La Spezia Marittima, La Spezia Migliarina, S.Sefano di Magra) | 6 | D245 |



| | | |
|------------------------|---|------|
| Rho | 2 | D245 |
| Modena | 2 | D255 |
| Massa Zona Industriale | 2 | D245 |
| Pisa S.Rosso | 2 | D245 |
| Civitavecchia | 1 | D145 |
| Maddaloni Marcianise | 2 | D245 |
| Bicocca | 2 | D145 |
| Pescara | 2 | D245 |

I locomotori saranno formalmente assegnati all'IF con la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito [allegato 1] con durata sino al termine dell'orario di servizio successivo a quello in cui viene presentata la richiesta di assegnazione, di cui al paragrafo seguente.

1. Ciascuna IF interessata all'assegnazione di uno o più locomotori di manovra indicati nella tabella 1 è tenuta ad avanzare richiesta a RFI entro il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di capacità con riferimento all'orario di servizio successivo a quello in vigore. Nella domanda, l'IF deve specificare l'impianto o gli impianti rispetto ai quali intende fruire del/i locomotori.

2. RFI alla scadenza del termine di consegna del progetto orario definitivo, tenuto conto dei volumi assegnati per impianto a ciascuna IF richiedente l'assegnazione dei locomotori, provvederà a comunicare alle IF interessate l'esito della domanda pubblicando, sul proprio sito internet, la tabella degli impianti con l'indicazione dell'IF assegnataria e di eventuali disponibilità residua di locomotori non assegnati.

3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente, RFI provvederà a trasmettere all'IF assegnataria:

- la documentazione e la manualistica del/i locomotore/i, funzionali alla corretta gestione del/i mezzi secondo la normativa applicabile ai fini degli adempimenti di cui ai successivi punti 5 e 5 bis
- il contratto di comodato gratuito secondo lo schema-tipo di cui all'allegato 1 che dovrà essere trasmesso e/o consegnato per accettazione dall'IF interessata entro 5 giorni dal ricevimento. In assenza di accettazione entro tale termine la richiesta di assegnazione si intenderà decaduta con la conseguenza che il mezzo si riterrà immediatamente disponibile a favore di altri richiedenti.

Entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 2 RFI provvederà a consegnare all'IF assegnataria la documentazione e la manualistica del/i locomotore/i, funzionali alla corretta gestione del/i mezzi secondo la normativa applicabile:



4. La richiesta di assegnazione del/i locomotore/i potrà avvenire anche durante il corso dell'orario in vigore con oggetto il/i locomotore/i ancora disponibili al momento della richiesta e pubblicati nella tabella di cui sopra. L'esito della richiesta verrà comunicato da RFI entro 5 giorni. Entro 30 giorni dalla comunicazione RFI provvederà a consegnare all'IF assegnataria la documentazione e la manualistica del/i locomotore/i, funzionali alla corretta gestione del mezzo secondo la normativa applicabile, **nonché il contratto di comodato gratuito secondo lo schema-tipo di cui all'allegato 1.**

5. Prima della sottoscrizione del **Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del** contratto di comodato gratuito RFI e le IF – anche al fine di procedere al cambio di titolarità del/i locomotore/i interessato/i- provvederanno ad ottemperare ai rispettivi adempimenti previsti dalle disposizioni emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) in materia di registrazione dei veicoli sul Registro Immatricolazione Nazionale (RIN)¹;

5 bis L'IF assegnataria, prima dell'effettiva utilizzazione del/i locomotore/i, dovrà provvedere a:

- rendere la comunicazione all'ANSF secondo le procedure previste in materia di introduzione nel proprio SGS di nuovi veicoli²;
- richiedere, se necessario, e ottenere da RFI la circolabilità del/i locomotori assegnato/i.

6. L'IF assegnataria è tenuta a trasmettere a RFI la documentazione completa comprovante gli adempimenti di cui ai precedenti punti **5 e 5 bis a)-e-b).**

7. RFI, entro 5 giorni dalla acquisizione della predetta documentazione è tenuta a consegnare il/i locomotore/i nello stato di manutenzione e funzionamento idoneo all'uso convenuto, redigendo in contradditorio con l'IF apposito verbale di consegna.

~~provvederà a trasmettere il contratto di comodato gratuito secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 che dovrà essere trasmesso e/o consegnato per accettazione dall'IF interessata entro 5 giorni dal ricevimento. In assenza di accettazione entro il termine indicato la richiesta di assegnazione si intenderà decaduta con la conseguenza che il mezzo si riterrà immediatamente disponibile a favore di altri richiedenti.~~

8. Con la sottoscrizione del contratto di comodato gratuito, l'IF assegnataria –fermo restando le previsioni contenute nello schema di contratto tipo di cui all'allegato 1- assume alternativamente l'obbligo di garantire nei confronti dell'IF operante (o che intende operare) presso lo stesso impianto e che non sia provvista di mezzi propri:

1. lo svolgimento diretto dei servizi di manovra a favore dell'IF non assegnataria di locomotori;
2. la messa in disponibilità del/i locomotori assegnati a favore dell'IF non assegnataria di locomotori.

¹ Cfr nota ANSF prot. 6869/2014 del 9/10/14 avente ad oggetto "Provvedimento per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN) REV: B – Emanazione Linee guida ANSF"

² Cfr nota ANSF prot. 8014 del 2/10/2015 avente ad oggetto "Procedure per il rilascio del Certificato di Sicurezza"



8.a) Qualora l'IF (IF richiedente) che non sia provvista di mezzi propri e che opera (o che intende operare) presso lo stesso impianto dell'IF assegnataria di locomotore/i di RFI intenda avvalersi di una delle due possibilità di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovrà formulare richiesta a RFI.

8.b) RFI entro 5 giorni dalla richiesta dell'IF richiedente provvederà ad inoltrare la stessa all'IF assegnataria del/i locomotore/i unitamente al modello tecnico e organizzativo del traffico programmato dall'IF richiedente (caratteristiche dei convogli, orari di arrivo/partenza, attività di manovra necessarie).

8.c) Entro i successivi 7 giorni, l'IF assegnataria del/i locomotore/i, espletate le verifiche di competenza, provvederà a fornire riscontro a RFI e all'IF richiedente comunicando se intenda alternativamente *(i)* svolgere direttamente i servizi di manovra a favore dell'IF richiedente ovvero *(ii)* garantire la messa in disponibilità del/i locomotore/i ad essa precedentemente assegnato/i a favore dell'IF richiedente.

9. In caso di disponibilità dell'IF assegnataria del/i locomotore/i all'effettuazione diretta dei servizi di manovra a favore dell'IF richiedente trova applicazione quanto di seguito indicato.

9.1. RFI, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto **8.c)**, provvederà a convocare l'IF assegnataria del/i locomotore/i e l'IF richiedente ai fini dell'aggiornamento del documento disciplinante tutte le attività inerenti l'arrivo e la partenza dei convogli dalla stazione interessata, nonché le correlate operazioni di manovra.

9.2. l'IF assegnataria del/i locomotore/i è tenuta a garantire l'avvio effettivo dello svolgimento delle operazioni di manovra a favore dell'IF richiedente entro un massimo di 10 giorni dalla definizione del documento di cui al paragrafo precedente.

9.3. Sono demandati alla negoziazione tra la IF assegnataria e la IF richiedente la definizione degli accordi riguardanti i corrispettivi per l'erogazione dei servizi, che in ogni caso dovranno essere orientati a criteri di equità, trasparenza e non discriminazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 112/15 e ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

10. Nel caso in cui l'IF assegnataria del/i locomotore/i comunichi di voler rendere disponibile l'utilizzo del/i mezzo/i all'IF richiedente trova applicazione quanto di seguito indicato.

10.1 L'IF assegnataria del/i locomotore/i provvederà, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto **8.c)**, a consegnare tutta la documentazione tecnica attinente al/ai mezzo/i assegnato/i alla IF richiedente, onde consentire a quest'ultima di provvedere agli adempimenti di cui al precedente punto **5 bis lett. b)**.

10.2 RFI, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto **8.c)**, provvederà a convocare l'IF assegnataria del/i locomotore/i e l'IF richiedente ai fini dell'aggiornamento del documento



disciplinante tutte le attività inerenti l'arrivo e la partenza dei convogli dalla stazione interessata, nonché le correlate operazioni di manovra.

10.3 L'IF richiedente è tenuta a trasmettere all'IF assegnataria del/i locomotore/i la documentazione completa comprovante gli adempimenti di cui al precedente punto 5 *bis* lett. b).

10.4 L'IF assegnataria del/i locomotore/i, entro 5 giorni dalla acquisizione della predetta documentazione, provvederà a trasmettere il contratto di utilizzo del/i mezzo/i, che dovrà essere trasmesso e/o consegnato per accettazione dall'IF interessata entro 5 giorni dal ricevimento. In assenza di accettazione entro il termine indicato la richiesta si intenderà decaduta.

10.5 Il contratto di utilizzo del locomotore con l'IF richiedente non potrà avere durata superiore a quella del contratto di comodato stipulato dall'IF assegnataria con RFI.

10.6 I costi previsti a carico dell'IF richiedente dovranno essere limitati ad una percentuale degli oneri che l'IF assegnataria sostiene nel corso di validità del contratto di assegnazione stipulato con RFI per la gestione del/dei mezzo/i.



Appendice 2

CONTRATTO TIPO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCOMOTORI DI MANOVRA DI RFI AD IF

CONTRATTO

TRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – "Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D.lgs. 188/2003" –di seguito denominata RFI- con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 CAP 00161, codice fiscale numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, Partita IVA n° 01008081000 rappresentata nel presente Atto dall' , nato a il , in qualità di in virtù dei poteri attribuitigli dalla Procura in data repertorio n. Rogito n.

E

L'impresa ferroviaria -di seguito denominata IF-, con sede in Via.....cap partita IVA e Codice Fiscale n. rappresentata dal....., nato a il, in qualità di come da certificazione acquisita agli atti

PREMESSO CHE:

RFI – a partire dall'orario di servizio dicembre 2013/ dicembre 2014 - ha reso noto alle Imprese Ferroviarie (i) gli impianti in cui il servizio di manovra, sarà erogato da RFI (o da soggetto designato) (ii) gli impianti ove detto servizio potrà essere espletato in autoproduzione;

nel corso del 2013 è stato condotto - sotto il coordinamento dell'allora Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) - un confronto tra RFI e le Imprese Ferroviarie allora in esercizio finalizzato a definire, condizioni e modalità organizzative ed operative circa lo svolgimento dei servizi di manovra;

con delibera n.70 del 31 ottobre 2014 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha prescritto al Gestore dell'Infrastruttura (di seguito

GI) la predisposizione di uno schema-tipo di contratto per l'assegnazione dei locomotori resi disponibili alle IF per l'autoproduzione del

servizio di manovra nei singoli impianti;



I locomotori nella disponibilità di RFI sono messi a disposizione della IF richiedente in quanto: titolare di contratto di

utilizzo

dell'infrastruttura per l'orario di servizio di,

l'IF è in possesso di licenza n. ___, certificato di sicurezza n. _____-relativo alle linee/impianti oggetto del servizio-
e titolare di polizza

assicurativa n. _____ che espressamente prevede la copertura da ogni rischio derivante dalle attività
oggetto del presente

contratto, in qualunque ambito, anche mediante l'utilizzo di locomotive di terzi.

~~RFI ha provveduto in data _____ a presentare all'ANSF la cessazione della propria titolarità per i mezzi oggetto
del presente~~

~~contratto come previsto dalla normativa ANSF in materia di registrazione dei veicoli sul RIN.~~

~~IF ha provveduto in data _____ a ottemperare a quanto previsto dalla normativa ANSF in materia di
registrazione dei veicoli sul RIN.~~

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Allegato 1 "Elenco locomotori di manovra e loro dislocazione";

Allegato 2 "Accordo operativo per l'uso e la manutenzione rotabili di RFI e- [solo nel caso in cui l'IF
assegnataria scelga di affidare la manutenzione a RFI].

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ferme le definizioni già date in epigrafe nell'ambito della individuazione dei soggetti contraenti, i termini con l'iniziale
maiuscola hanno

nel presente contratto il significato qui di seguito indicato:

Manutenzione Ordinaria: l'insieme della Manutenzione Preventiva e Correttiva normalmente eseguibile nelle
Officine di primo livello.



Manutenzione Preventiva: interventi programmati da eseguirsi, ad intervalli di tempo e a percorrenza/ora di funzionamento, nel rispetto dei Piano di manutenzione di primo livello (richiamato nell'eventuale Allegato 2).

Manutenzione Correttiva: interventi non programmati per il ripristino delle funzionalità venute a mancare per guasti di apparecchiature dovute al normale degrado delle stesse.

Manutenzione Straordinaria: interventi e riparazioni non programmati, necessari al ripristino di funzionalità del rotabile, consistenti nell'eliminazione dei danni conseguenti al verificarsi di guasti e inconvenienti di esercizio (guasti per negligenza del guidatore, svii, urti, incendi, atti vandalici, calamità, ecc.) o per estendere/mantenere le caratteristiche di circolabilità richieste dall'ANSF.

ARTICOLO 3

OGGETTO

3.1 Con il presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, RFI mette a disposizione a titolo gratuito dell'IF, che accetta, i locomotori di manovra indicati nell'Allegato 1 al presente contratto, unitamente agli impianti di rispettiva dislocazione.

3.2 L'IF si obbliga ad usare i locomotori solo ed esclusivamente per attività di manovra nell'ambito dell'impianto in cui è dislocato il singolo locomotore.

ARTICOLO 4

CONSEGNA

La consegna dei locomotori per ciascun impianto viene contestualmente formalizzata con la firma del presente contratto ovvero rinviata ad un momento successivo la predetta sottoscrizione quando l'IF avrà tutti i requisiti necessari per poter utilizzare il/i locomotore/i oggetto del contratto medesimo. Nel verbale di consegna sono elencate tutte le attrezzature annesse al locomotore.

ARTICOLO 5

MANUTENZIONE [da eliminare/rivedere in caso l'IF non richieda la manutenzione a RFI]

5.1 Le Parti convengono espressamente che la Manutenzione Ordinaria dei locomotori sia a spese dell'IF, inclusi gli eventuali trasferimenti dei singoli locomotori da/per officine di manutenzione, ovvero altri eventuali siti per consentire l'espletamento di qualunque attività di Manutenzione Ordinaria in base alla tariffa indicata nel Prospetto Informativo della Rete [SPECIFICARE QUALE].

5.2 Qualora l'IF richieda a RFI la Manutenzione Straordinaria dei locomotori, l'IF medesima si farà carico di riconoscere a RFI tutti i relativi costi successivamente fatturati.



5.3 Gli importi fatturati da RFI, debitamente dettagliati, ai sensi del presente articolo dovrà essere corrisposto dall'IF in via posticipata a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a RFI....., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa fattura fine mese.

5.4 Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1°periodo, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

5.5 In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n.

231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

5.6 In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all'effettivo pagamento, RFI avrà la facoltà di sospendere ex art. 1460 del Codice Civile l'affidamento dei locomotori oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.

5.7 L'IF prende atto che non potranno essere richieste a RFI eventuali sostituzioni dei locomotori assegnati, sia per indisponibilità connesse con i normali cicli di manutenzione sia per guasti o altre cause determinatesi dopo la firma del presente contratto. In tali casi, l'eventuale ricorso a soluzioni alternative è a totale carico dell'IF medesima, senza che tale ultima possa invocare alcunché nei confronti di RFI.

5.8 L'IF prende atto delle dotazioni attualmente esistenti sui locomotori e non potrà richiedere a RFI alcun onere per le eventuali implementazioni che dovessero determinarsi in conseguenza di standard tecnici successivamente emanati dalle Autorità competenti. Le eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento degli standard tecnici, come anche qualsiasi altra miglioria tecnica, sarà a carico dell'IF, previo assenso scritto da parte di RFI.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI E DIVIETI DELL'IF

6.1 L'IF è tenuta a custodire e a conservare i locomotori con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal presente contratto.

6.1 bis Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'IF provvederà – anche al fine di procedere al cambio di titolarità del/i locomotore/i interessato/i- ad ottemperare agli adempimenti di sua competenza previsti dalle disposizioni emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) in materia di registrazione dei veicoli sul Registro Immatricolazione Nazionale (RIN)

6.1 ter Prima dell'effettiva utilizzazione del/i locomotore/i l'IF dovrà provvedere a:

- rendere la comunicazione all'ANSF secondo le procedure previste in materia di introduzione nel proprio SGS di nuovi veicoli;



- richiedere, se necessario, e ottenere da RFI la circolabilità del/i locomotori assegnato/i.

6.1 quater L'IF, al fine di poter acquisire la disponibilità del/i locomotore/i, è tenuta a trasmettere a RFI la documentazione completa comprovante gli adempimenti di cui ai precedenti punti 6.1 *bis* e 6.1 *ter*

6.2 L'IF, alla cessazione del presente contratto, si obbliga a restituire i locomotori a RFI ovvero alla eventuale diversa IF assegnataria alla cessazione del contratto nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento dovuto al normale uso e le eventuali migliorie tecniche apportate, insieme alla documentazione affidata da RFI all'atto della consegna.

6.3 È espressamente vietato all'IF, senza preventivo assenso scritto da parte di RFI, dislocare i locomotori ad essa assegnati in impianti diversi da quelli ove gli stessi risultano dislocati nell'Allegato 1.

6.4 L'IF si obbliga a non cedere ad altro titolo, neanche temporaneamente, l'uso dei locomotori a terzi, né a titolo gratuito e né a titolo oneroso, salvo l'ipotesi disciplinata al successivo punto 6.5.

6.5 L'IF si impegna a rendere possibile ed effettiva l'erogazione dei servizi di manovra anche ad altre imprese ferroviarie sprovviste di locomotori di manovra, garantendo condizioni trasparenti e non discriminatorie per quanto riguarda le tariffe e le tempistiche di esecuzione del servizio. Il suddetto impegno potrà essere adempiuto sia attraverso: (i) l'esecuzione da parte dell'IF stessa del servizio di manovra a favore dell'impresa ferroviaria sprovvista dei locomotori di manovra; sia (ii) con la messa a disposizione in favore delle altre imprese ferroviarie dei locomotori oggetto del presente contratto compatibilmente con la normativa di sicurezza.

Le modalità di esecuzione diretta del servizio di manovra, ovvero della messa a disposizione ad altra IF dei locomotori oggetto del presente contratto sono indicate nel PIR.....[NdR Procedura per l'assegnazione di locomotori di RFI negli impianti ove il servizio di manovra è svolto in autoproduzione].

6.6 L'IF dovrà essere in possesso dell'aggiornamento del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in conformità alle tipologie dei locomotori oggetto del presente contratto.

6.7 L'IF si obbliga a comunicare tempestivamente a RFI eventuali revoche, sospensioni o modifiche della licenza e del certificato di sicurezza di cui è titolare.

6.8 Qualora per l'orario di servizio successivo a quello indicato all'articolo 10 l'IF non risultasse più assegnataria del locomotore oggetto del presente contratto, la stessa -in qualità di soggetto detentore- si obbliga a porre in essere tutti gli adempimenti funzionali a garantire il passaggio di titolarità in capo alla nuova assegnataria con relativa iscrizione nel RIN.



Fin quando il passaggio di titolarità di cui al precedente capoverso non sarà stato perfezionato, l'IF si obbliga a rendere possibile ed effettivo lo svolgimento dei servizi di manovra da parte del nuovo soggetto avente titolo all'assegnazione del locomotore attraverso una delle due modalità previste al precedente punto 6.5 sub i) e ii).

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DI RFI

7.1 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto RFI provvederà – anche al fine di procedere al cambio di titolarità del/i locomotore/i interessato/i- ad ottemperare agli adempimenti di sua competenza previsti dalle disposizioni emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) in materia di registrazione dei veicoli sul Registro Immatricolazione Nazionale (RIN)

7.2 RFI, entro 5 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui all'art. 6.1 *quater* è tenuto a consegnare il/i locomotore/i nello stato di manutenzione e funzionamento idoneo all'uso convenuto, redigendo in contradditorio con l'IF apposito verbale di consegna. ~~alla consegna dei locomotori, affida altresì all'IF la documentazione necessaria al corretto uso di detti mezzi.~~

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA' E MANLEVA

8.1 L'IF assume ogni responsabilità nei confronti di RFI per qualsiasi danno, perdita o perimento dei locomotori per fatto proprio, di propri dipendenti, di coadiutori ed ausiliari autonomi o di terzi.

8.2 L'IF assume, altresì, ogni responsabilità per qualsiasi danno, contrattuale ed extracontrattuale, che possa derivare a cose o persone di RFI o di terzi, per fatti imputabili all'IF stesso oppure a suoi aventi causa, ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, in relazione alle obbligazioni oggetto del contratto.

8.3 Nell'ipotesi in cui per fatti imputabili all'IF oppure ai suoi aventi causa, ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, un terzo promuovesse azione di risarcimento del danno verso RFI, l'IF assume l'obbligo di intervenire nel giudizio, chiedendo l'estromissione di RFI come parte processuale.

8.4 L'IF, infine, si impegna a tenere sollevato ed indenne RFI da qualsiasi pretesa o molestia che gli venisse mossa da terzi per fatti imputabili all'IF in relazione alle obbligazioni oggetto al presente contratto.

8.5 Nei casi in cui uno o più locomotori vengano impiegati per un uso diverso o non vengano restituiti nei termini convenuti dalle Parti, l'eventuale perimento sarà a carico dell'IF, salvo che questi provi che il locomotore sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

ARTICOLO 9



DIVIETO DI CESSIONE DA PARTE DELL'IF

E' fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto.

ARTICOLO 10

DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

10.1 Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ~~sino alla fine dell'orario di servizio (— die. / — die. —→ sino alla materiale consegna del/i locomotore/i ad un'eventuale diversa IF assegnataria secondo quanto disciplinato all'art.6.8, fermo restando che l'effettiva consegna del mezzo e la relativa utilizzazione è subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 6.1. *bis*, 6.1. *ter* e 6.1 *quater*.~~

10.1 bis Qualora l'IF risulti essere assegnataria anche per l'orario di servizio successivo a quello regolato dal presente contratto, quest'ultimo si intenderà tacitamente rinnovato per il nuovo periodo di riferimento.

10.2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6.2, l'IF può recedere dal presente contratto in qualunque momento fatto salvo l'obbligo di preavviso scritto a RFI di almeno trenta giorni.

ARTICOLO 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., per fatto o colpa dell'IF, senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- violazione da parte dell'IF anche di uno solo degli obblighi previsti al precedente art. 6 (OBBLIGHI DELL'IF);
- cessione del presente contratto da parte dell'IF;
- violazione dell'art. 16 (CODICE ETICO);
- revoca e/o sospensione della licenza e/o del certificato di sicurezza, ovvero sospensione e/o risoluzione del contratto di utilizzo.

ARTICOLO 12

MODIFICHE ALL'ATTO

12.1 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.



ARTICOLO 13

DOMICILIO

13.1 Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l'IF e RFI dichiarano il proprio domicilio rispettivamente in:

RFI

IF.

13.2 Non saranno opponibili a RFI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di RFI medesima.

ARTICOLO 14

LEGISLAZIONE APPLICABILE, TRANSAZIONE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

14.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio al codice civile ed alle altre norme di legge applicabili in materia.

14.2 Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'IF derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non risolubili in via transattiva, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 15

SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE

15.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

15.2 Tutte le spese di registro, bollo e scritturazione del presente contratto, inclusi gli allegati e le copie occorrenti, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione sono a carico dell'IF.

ARTICOLO 16

CODICE ETICO

L'IF dichiara di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane pubblicato sul sito internet www.rfi.it – Chi siamo – Le Nostre Regole – Documenti (ovvero sul sito www.fsitaliane.it – Chi siamo – Governance), di conoscerne nel dettaglio i contenuti e si impegna – anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.



In caso di violazione del suddetto impegno sarà facoltà di RFI risolvere di diritto il presente Atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c, mediante dichiarazione unilaterale di RFI medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 17

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito anche "Codice Privacy"), l'IF dà atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'informativa di cui all'Allegato 11 in merito al trattamento dei dati personali raccolti riguardanti determinati dipendenti dell'IF stessa.

17.2 Al riguardo, l'IF dà atto che provvederà: i) a dare idonea informativa ex art. 13 del Codice Privacy ai propri dipendenti ed a ottenere l'eventuale necessario consenso, in merito al trattamento dei dati personali ad essi relativi che dovesse essere effettuato in esecuzione delle prestazioni di cui al presente Atto; ii) a fornire prova, nel caso in cui fosse necessario, di aver adempiuto a quanto previsto dal Codice Privacy in materia di informativa agli interessati.

Il presente contratto è redatto in triplice originale di cui uno per ciascuna delle Parti contraenti ed uno per l'Ufficio delle Entrate per l'eventuale caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li ____/____/____

Per RFI

Per l'IF